



CITTÀ di VENTIMIGLIA

Provincia di Imperia

Allegato Sub C alla deliberazione di C.C. n. 5 del 10/02/2020

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Principi e finalità

1. Il Comune di Ventimiglia, in conformità ai principi sanciti dall'art. 9 della Costituzione, riconosce l'importanza fondamentale che il verde riveste quale componente fondamentale del paesaggio, nonché come bene da tutelare e conservare, sia per il benessere delle persone che per la salvaguardia dell'ambiente presente e futuro.
2. Il presente Regolamento viene emanato al fine di salvaguardare la qualità del verde ornamentale del tessuto urbano comunale e di esaltare le fondamentali funzioni ambientali, igieniche, paesaggistiche ed estetiche che il verde pubblico e privato riveste.

Articolo 2 – Oggetto del regolamento e finalità

1. Con il presente regolamento il Comune di Ventimiglia intende disciplinare, nell'ambito dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, l'attività diretta alla salvaguardia e alla corretta gestione del verde urbano pubblico e privato del Comune di Ventimiglia ed in particolare la tutela, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la fruizione di tutto il patrimonio vegetale presente nel suo territorio, sia pubblico che privato, potendo anche quest'ultimo rivestire importanza notevolissima per estensione e/o qualità.
2. Gli obiettivi fondamentali del presente regolamento sono:
 - a. sviluppo del verde urbano e coordinamento degli interventi di manutenzione e recupero;
 - b. miglioramento e salvaguardia del paesaggio naturalistico, delle condizioni estetico/ambientali e mantenimento delle stesse;

- c. tutela del patrimonio vegetazionale spontaneo;
- d. salvaguardia idrogeologica;
- e. valorizzazione del verde quale strumento primario per il miglioramento della qualità dell'aria e dell'acqua, per il miglioramento del suolo, per l'assorbimento dell'anidride carbonica e per l'emissione di ossigeno, per favorire e migliorare la biodiversità caratteristica del territorio, anche in funzione della migliore fruizione per le generazioni future.

Articolo 3 – Ambito di applicazione

1. Sono comprese nell'ambito di applicazione del presente Regolamento:
 - a. tutte le aree a verde, sia pubbliche che private, indipendentemente dalla loro ubicazione, esistenti sul territorio comunale;
 - b. le alberature pubbliche e private interne ai centri abitati e aventi diametro del tronco superiore a 15 cm ovvero circonferenza superiore a 31 cm. Tale misura deve essere rilevata ad 1,30 metri dal colletto.;
2. Non sono oggetto di tutela del presente regolamento, indipendentemente dalla loro ubicazione:
 - a. gli alberi da frutto, alberi connessi con l'esercizio della attività agricola, anche se non ricadenti in zone agricole di PUC, e le piante di ulivo;
 - b. gli alberi e piante radicate negli alvei o sulle sponde dei rii e dei torrenti che possano costituire ostacolo al normale deflusso delle acque superficiali;
 - c. gli alberi facenti parte di formazioni forestali e non richiamati alla dimensione di superficie boscata o bosco;
 - d. le piante, le colture e le attività forestali disciplinate specificamente dalle norme vigenti in materia, da leggi e regolamenti regionali o poste sotto diretto controllo dei competenti organi statali, regionali e provinciali;
 - e. interventi di ingegneria naturalistica, le sistemazioni spondali degli alvei, gli interventi previsti nei Programmi dei Piani di Bacino, il consolidamento dei versanti con materiale vegetale.

TITOLO II

TUTELA DEL VERDE PUBBLICO

Articolo 4 – Interventi su alberature pubbliche

1. L'Amministrazione comunale ha il compito di garantire la sicurezza pubblica da pericoli di cedimento di alberi o di parti di essi. Pertanto è suo compito vigilare relativamente alla stabilità delle alberature.
2. L'abbattimento di alberi posti sul suolo pubblico è inteso come provvedimento a cui ricorrere solo in casi in cui non siano possibili altre ragionevoli soluzioni di carattere tecnico – colturale o di opportunità, tese a preservarne integrità salute, stabilità e valenza ornamentale.

3. Al fine di preservare la consistenza del patrimonio a verde ogni albero abbattuto dovrà essere numericamente sostituito con essenza della stessa o diversa specie da collocarsi in aree pubbliche anche diverse da quelle dall'espianto.

Articolo 5 – Abbattimenti

1. L'abbattimento degli alberi di proprietà pubblica sarà, di norma, eseguito dalle maestranze comunali o da ditte esterne appositamente incaricate.

Articolo 6 – Potature

1. La potatura deve essere eseguita in maniera da mantenere ad ogni esemplare arboreo la chioma, per quanto possibile, integra e a portamento proprio della specie. Sono consentiti, senza necessità di produrre domanda, interventi di potatura mirati a risanare, a contenere a riformare le chiome degli alberi.
2. La potatura straordinaria può essere effettuata esclusivamente per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti od altre reti tecnologiche preesistenti.
3. Sono vietati interventi di capitozzatura, cioè tagli che interrompono la crescita apicale del fusto. Fanno eccezione al divieto di cui sopra gli interventi necessari a garantire la pubblica incolumità per i quali – ferma la dimostrazione del pericolo – occorrerà apposito nulla osta dell'Ufficio.
4. Le potature devono essere effettuate rispettando per quanto possibile la ramificazione naturale dell'albero, interessando branche e rami di piccolo diametro. I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi.

Articolo 7 – Partecipazione dei privati alla gestione del verde pubblico

1. Nell'intento di permettere e di regolamentare la partecipazione diretta di privati alle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e alla gestione di servizi ad essa collegati, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di far partecipare direttamente privati, associazioni di volontariato e non ed Enti.
2. I soggetti sopra citati possono richiedere all'Amministrazione di eseguire direttamente, previa accertata capacità, l'esecuzione diretta di interventi di sistemazione del verde, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo comune del patrimonio verde, previa progettazione, relazione e accettazione con atto formale dell'Amministrazione stessa e gli assentimenti di natura urbanistico-edilizia e paesaggistica, ove prescritti dalla vigente normativa. Le richieste verranno gestite dall'area tecnica, che in esito alla verifica esprimerà il proprio motivato nulla osta.
3. Le aree verdi di proprietà del Comune, non utilizzate come parco ed area pubblica, in specifico le aree poste all'interno di complessi edilizi o marginali alle proprietà confinanti le strade, piazze ed aree pubbliche, aree per le quali l'Amministrazione intende mantenerne la proprietà, possono essere concesse anche in comodato gratuito, con atto dell'area tecnica, alla custodia dei

proprietari confinanti, cittadini, Enti o condomini, in forma singola o associata, a condizione che ne venga comunque mantenuto il totale uso pubblico e previo .

Articolo 8 – Orti Urbani

1. L'amministrazione comunale provvederà ad individuare le aree ed i terreni di proprietà pubblica che possono essere destinati alla creazione di orti o frutteti urbani.
2. Per quanto ai criteri di individuazione, assegnazione delle aree nonché i criteri di individuazione degli assegnatari si rinvia al Regolamento per gli orti urbani.

Articolo 9 – Divieti

1. Su tutte le aree pubbliche e per tutte le strutture pubbliche è vietato l'uso di dissecanti a base glifosato, di diserbanti chimici, nonché di sostanze tossiche di origine animale o di sostanze per il controllo degli infestanti con soluzioni saline.

TITOLO III

TUTELA DEL VERDE PRIVATO

Articolo 10 - Abbattimenti e reimpianti

1. Salvo i casi di cui al successivo articolo 16 per cui dovrà essere seguito l'iter indicato al citato articolo, l'abbattimento di alberi d'alto fusto presenti in proprietà privata è soggetto alla preventiva presentazione da parte del proprietario o avente titolo, di una richiesta di autorizzazione all'area tecnica del Comune di Ventimiglia, su modello e indicazioni conformi a quanto pubblicato sul sito internet comunale.
2. La domanda è corredata dei dati e degli allegati indicati nel modulo stesso e da una perizia fitosanitaria redatta da tecnico abilitato (agronomo) con l'analisi della propensione al dissesto. In sostituzione temporanea della perizia di cui sopra il privato può autocertificare la necessità dell'abbattimento dell'albero d'alto fusto con richiesta di ispezione da parte dell'ufficio tecnico comunale, nel caso in cui l'ufficio tecnico non fosse in grado di certificare l'assoluta necessità del taglio resta l'obbligo di presentare la perizia.
3. La perizia dovrà attestare le situazioni di pericolo per cui è richiesto l'abbattimento e in caso di problemi statici della stessa alberatura dovrà contenere una valutazione delle condizioni di stabilità effettuata tramite il metodo VTA (*Visual Tree Assessment*), completo sia del monitoraggio visivo che dell'analisi strumentale più approfondita per i soggetti che manifestano uno o più difetti tra quelli visivi riscontrabili, al fine di valutare la gravità delle alterazioni interne.
4. Ogni abbattimento è vincolato alla sostituzione della pianta eliminata con una essenza ad alto fusto della stessa specie storicamente e/o botanicamente caratteristica della zona o in alternativa ove non fosse possibile con due essenze

di dimensioni inferiori il cui valore agronomo complessivo sia equivalente a quello dell'esemplare abbattuto indicate dall'ufficio competente.

5. I nuovi esemplari dovranno avere dimensioni tali da garantire il pronto effetto di reintegrazione del patrimonio vegetale del luogo.
6. Il rilascio dell'autorizzazione all'abbattimento e al reimpianto delle nuove essenze, è subordinato al versamento di una garanzia, da prestare mediante deposito cauzionale, con le modalità ed indicazioni conformi a quanto pubblicato sul sito internet del Comune, presso la tesoreria comunale o tramite polizza fidejussoria. L'importo della garanzia corrisponde al valore dei nuovi esemplari ricavati da prezziari del settore, con un minimo di € 500,00. Lo svincolo avverrà solo a seguito dell'accertamento dell'avvenuto attecchimento. Il suddetto deposito cauzionale non sarà dovuto solo nel caso in cui il privato dimostri di aver già messo a dimora la nuova pianta come previsto dal comma 4 del presente articolo.
7. In mancanza di spazi adeguati nell'ambito della proprietà, l'impianto dell'essenza sostitutiva avverrà in parchi e giardini comunali indicati dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 11 – Potature

1. Per le potature si rinvia a quanto stabilito all'art. 6 del presente Regolamento.

Articolo 12 – Abbattimenti e potature in zona soggetta a vincolo paesaggistico

1. Negli ambiti soggetti a tutela paesaggistica gli abbattimenti di piante, così come le sistemazioni di spazi liberi, sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica poiché modificano lo stato dei luoghi tutelati.
2. La relazione paesaggistica dovrà prendere in esame l'intera area d'intervento, estesa a tutte le pertinenze esterne.
3. La predetta relazione deve sempre indicare:
 - a. lo stato della pianta (fisiologico, patologico, di stabilità),
 - b. l'impossibilità a mantenere la pianta, anche mediante interventi di manutenzione straordinaria (tirantaggi, modifica di manufatti e superfici interessate, potature),
 - c. gli interventi di mitigazione e/o compensazione, estesi a tutta l'area di pertinenza.
4. Il documento dovrà essere redatto da professionista abilitato, rimandando gli aspetti vegetazionali a un tecnico specializzato quando lo stato di fatto comprende situazioni connesse allo stato fisiologico, patologico, di stabilità.
5. Per piante già morte è necessario indicarne la causa e corredare di adeguata documentazione fotografica.
6. In caso di pericolo per cose e/o persone, all'interno della relazione paesaggistica deve essere indicato l'effettivo rischio, rimanendo facoltà del richiedente porre in atto tutti gli accorgimenti ritenuti necessari per la messa in sicurezza (interdizione dell'area, tirantaggi, riduzione della chioma) e fatta salva la

necessità di ottenere in ogni caso l'autorizzazione paesaggistica per l'eventuale abbattimento e i conseguenti interventi di mitigazione e compensazione (sostituzione).

7. La relazione paesaggistica dovrà essere presentata all'area tecnica e l'autorizzazione potrà essere eventualmente rilasciata solo dopo aver acquisito lo specifico parere di competenza della Soprintendenza.
8. Per informazioni è possibile rivolgersi all'area tecnica - ufficio Paesaggio del Comune (tel. n. 0184280323).

Articolo 13 – Nuovi impianti e sostituzioni

1. L'impianto di nuove essenze e la potatura di allevamento dovranno essere conformi alle nuove esigenze dettate dall'ambiente di destinazione.
2. Gli accorgimenti da adottare nel caso di nuovo impianto o di sostituzione massiva di alberature esistenti sono:
 - le distanze tra pianta e pianta in gruppi arborei costituiti da 2 o più soggetti dovranno essere funzionali agli obiettivi d'impianto, avendo cura di valutare in particolar modo l'ampiezza dei luoghi d'inserimento, l'espansione del sistema radicale, la velocità di accrescimento e la dimensione della chioma a maturità, i condizionamenti procurati dall'ombreggiamento di eventuali edifici adiacenti o dalla presenza di particolari corpi illuminanti, nonché i tipi di manutenzione da adottarsi unitamente agli effetti paesaggistici da perseguirsi.

Articolo 14 – Interventi obbligatori e manutenzione

1. Qualora le condizioni igienico sanitarie o comunque generali, possano creare danni e pericoli a persone, cose, animali, i proprietari o gli aventi titolo di zone sistemate a verde sono tenuti ad effettuare i seguenti interventi:
 - a) pulizia dell'area;
 - b) taglio dell'erba;
 - c) sramatura di parti legnose secche;
 - d) difesa da parassiti con mezzi idonei e prodotti fitosanitari a bassa tossicità per l'uomo e l'ambiente;
 - e) interventi necessari a tutela della pubblica incolumità;
 - f) interventi di rimozione parziale o totale su alberi parzialmente o in toto distrutti dagli agenti atmosferici, dal fuoco o altre cause (danni accidentali irreversibili, marcescenze, marciumi radicali estesi, etc.) ferme restando le procedure degli artt. 12 e 13;
 - g) le aree a parco, a giardino, le aree di pertinenza delle alberature, nonché le aree a verde libere da edificazioni devono essere mantenute in ordine e pulite mediante sfalcio periodico dell'erba e della vegetazione infestante; non possono essere utilizzate per depositi all'aperto anche temporanei di merci o materiali.

2. Qualora il proprietario od il conduttore obbligato, non provveda ad eseguire gli interventi necessari incorrerà nelle sanzioni previste dal presente Regolamento.

Articolo 15 – Progettazione del verde per interventi edilizi

1. In caso di nuovo intervento edilizio, qualora l'area a verde e/o parcheggio con alberature sia di superficie maggiore a mq. 1.000, sarà necessario, per l'acquisizione del pertinente titolo abilitativo, che la progettazione a scala edilizia sia integrata con documentazione tecnico progettuale redatta da professionista iscritto al collegio dei Periti Agrari degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati, o all'Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali, che illustri dettagliatamente:
 - a. la situazione di stato attuale mediante rilievo della vegetazione esistente comprendente: il numero, qualità, posizione, dimensione, sviluppo e stato fitosanitario delle alberature esistenti, corredato da idonea documentazione fotografica;
 - b. l'indicazione degli eventuali alberi o arbusti da abbattere e l'indicazione del luogo, anche diverso, in cui si procederà alla piantumazione di nuove essenze a sostituzione di quelle eliminate con un numero equivalente;
 - c. la sistemazione definitiva dell'area di progetto;
 - d. le modalità di esecuzione dei lavori;
 - e. l'elenco dettagliato e la consistenza numerica delle specie impiegate, tenendo conto della loro compatibilità ambientale;
 - f. la conformità al presente Regolamento.
2. Il progetto relativo alla realizzazione di nuove costruzioni o ristrutturazioni urbanistiche, in regime di convenzione e di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo, ovvero a P.U.O., ferma restando la prestazione degli standards urbanistici prescritti dalla vigente normativa in materia, deve essere corredato da un progetto di sistemazione del verde, redatto da professionista iscritto al collegio dei Periti Agrari degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati, o all'Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali, comprendente:
 - a. relazione sullo stato di fatto corredata da planimetria e documentazione fotografica;
 - b. relazione descrittiva dei criteri progettuali e indicazione delle specie prescelte;
 - c. planimetria del progetto, redatta alle scale opportune ($\geq 1:500$) in cui sono riportate le principali caratteristiche dell'opera (disposizione degli alberi con l'indicazione del loro ingombro a maturità, percorsi pedonali, ciclabili, etc., impianti tecnologici di illuminazione ed irrigazione etc., passi carrai ed utenze aeree e sotterranee attigue all'intervento);
 - d. nota descrittiva sugli accorgimenti per la salvaguardia della vegetazione esistente;
 - e. la conformità al presente Regolamento.

3. Qualora la sistemazione a verde sia accompagnata da un intervento edilizio, essa sarà autorizzata con il titolo abilitativo necessario per realizzare lo stesso intervento edilizio, previo parere dell'ufficio competente.
4. Fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di acquisire i titoli autorizzativi connessi al regime vincolistico del sito e, segnatamente, quelli prescritti dalla Parte II e III del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 137/2002).
5. Nella nuova realizzazione o nel riattamento di parcheggi con alberature di pertinenza di strutture ricettive e/o commerciali, si dovrà determinare il tipo di alberatura utilizzabile, garantendo per ogni albero o arbusto una superficie libera adeguata al suo sviluppo:
 - a) CLASSE DI GRANDEZZA SUPERFICIE MINIMA PER VIALI
 - alberi o arbusti di 1° grandezza (> 16 m.) mq. 6 raggio m. 1,4
 - alberi o arbusti di 2° grandezza (10-16 m.) mq. 3,5 raggio m. 1,0
 - alberi o arbusti di 3° grandezza (< 10 m.) mq. 2 raggio m. 0,80
6. La scelta della soluzione progettuale dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità del progetto ed il suo inserimento nel paesaggio circostante. A tal fine, oltre all'impianto delle alberature dovrà essere prevista la copertura della massima superficie di terreno con arbusti e specie erbacee tappezzanti.
7. Nella progettazione dovranno essere tenute in debita considerazione la profondità del suolo e lo spazio a disposizione per l'apparato radicale, il microclima stagionale e l'esposizione.
8. Il terreno impiegato per nuove realizzazioni dovrà essere di buona qualità ed esente da macerie o detriti di qualsiasi genere.
9. Le distanze degli alberi e/o arbusti dai fabbricati e tra loro dovranno tenere conto dello sviluppo che assumeranno da adulte, in modo tale da non creare situazioni di danno e da garantire negli anni una crescita equilibrata. Relativamente alle distanze dai confini si rinvia alla disciplina del Codice Civile (artt. 898-899) e del Codice della Strada.
10. Si avrà cura di evitare il danneggiamento alla vegetazione a causa di fonti luminose, di sorgenti di calore e di emissioni di fumi o sostanze gassose concentrate.
11. Si eviterà, di norma, l'introduzione di specie inadatte al clima, nonché di piante invadenti o infestanti, privilegiando piante tipiche della zona o piante ornamentali di pregio.

Articolo 16 – Salvaguardia fitopatologia

1. Sintomi di diverse malattie e defogliazioni gravi come anche le morie di alberi, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Ufficio Tecnico Comunale (tramite Pec all'indirizzo "comune.ventimiglia@legalmail.it") per consentire una mappatura ed un aggiornamento costante dello stato fitopatologico delle piante e per stabilire eventuali provvedimenti di salvaguardia.

2. È fatto obbligo, ai sensi del D.M. 30.10.2007, ai proprietari di conifere di effettuare tutti gli interventi necessari contro la Processionaria del Pino.
3. Tali interventi devono essere:
 - a. interventi antiparassitari che prevedono irrorazione delle chiome, da ripetere ogni anno, con prodotti larvicidi selettivi: *Bacillus thuringiensis kurstaki* (larvicida biologico). Gli interventi larvicidi devono essere effettuati nel periodo ottobre/novembre, in funzione degli andamenti climatici.
 - b. interventi di asportazione meccanica dei nidi di processionaria del pino mediante taglio dei rami infestati. Gli interventi devono essere effettuati immediatamente alla prima comparsa dei nidi.
4. Lo smaltimento dei nidi deve essere effettuato seguendo tutti gli accorgimenti atti ad evitare il contatto con gli stessi o con parti volatili di essi e comunque secondo le indicazioni del Servizio Fitosanitario Regionale (metodo consigliato: immersione in soluzione di acqua e varechina, soluzione 1:3).
5. Al fine di contrastare la diffusione del Punteruolo Rosso delle palme (*Rhynchophorus Ferrugineus*), salvaguardare il patrimonio palmicolo privato e pubblico ed evitare la diffusione del pericoloso parassita, del quale è stata riscontrata la presenza in Liguria in seguito ad un monitoraggio effettuato dal Servizio fitosanitario regionale della Liguria, è fatto obbligo a tutti i proprietari di terreni su cui esistono palme, ai vivaisti ed a tutti gli operatori del settore, di effettuare sistematicamente i seguenti controlli su ogni esemplare posseduto:
 - a. controllare l'eventuale anomala inclinazione delle foglie apicali rispetto al portamento naturale della specie;
 - b. verificare la presenza di evidenti erosioni superficiali alla base delle foglie;
 - c. verificare la presenza di bozzoli creati dal parassita.

Art. 17 – Divieti

1. In tutte le aree private confinanti con aree pubbliche (indipendentemente dalla loro destinazione) per una fascia di 15 metri dal confine è fatto divieto di utilizzare dissecanti a base glifosato, diserbanti chimici, nonché sostanze tossiche di origine animale o sostanze per il controllo degli infestanti con soluzioni saline.

TITOLO IV

NORME INTEGRATIVE PER AREE A DESTINAZIONE AGRICOLA

Articolo 18 – Tutela e rispetto delle zone a verde agricolo

1. Compatibilmente con le esigenze agronomiche dell'azienda agricola, gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla creazione ed al mantenimento del paesaggio tipico della riviera ligure in un'ottica di ampliamento della variabilità ambientale. Gli interventi devono mirare alla massima tutela del

precario equilibrio dell'ecosistema. È auspicato pertanto l'utilizzo delle seguenti specie che vegetavano nell'area mediterranea:

SPECIE ARBOREE

Carrubo – *Ceratonia siliqua*

Cipresso

Leccio – *Quercus ilex*

Pino marittimo

Quercia da sughero – *Quercus suber*

Casuarina - *Casuarina equisetifolia*

Eritrina o albero del corallo - *Erythrina cristagalli*

Grevillea - *Grevillea robusta*

Lagunaria - *Lagunaria patersonii*

Ligustro del Giappone - *Ligustrum lucidum*

Gelso kagayame - *Morus alba* “fruitless”

Ilatro - *Phillyrea latifolia*

Falso pepe - *Schinus molle*

Tamarice - *Tamarix gallica*

SPECIE ARBUSTIVE

Erica arborea – *Erica arborea*

Euforbia arborea – *Euphorbia dendroides*

Lentisco – *Pistacia lentiscus*

Cisto villoso – *Cistus incanus*

Cisto marino – *Cistus monspeliensis*

Cisto femmina – *Cistus salviifolius*

Alloro – *Laurus nobilis*

Corbezzolo – *Arbutus unedo*

Mirto – *Myrtus communis*

Rosmarino – *Rosmarinus officinalis*

Cappero – *Capparis spinosa*

Palma nana – *Chamaerops humilis*

Ginepro rosso – *Juniperus oxycedrus*

Ginepro licio – *Juniperus phoenicea*

Alaterno – *Rhamnus alaternus*

Orniello – *Fraxinus ornus*

Olivastro (oleastro, olivo selvatico) – *Olea europaea* var. *sylvestris*

Ilatro – *Phillyrea latifolia*

Ilatro sottile – *Phillyrea angustifolia*

Ginestra dei Carbonai – *Cytisus scoparius*

Ginestra odorosa – *Spartium junceum*

Ginestra spinosa – *Calicotome spinosa*

Sparzio villosa – *Calicotome villosa*

Caprifoglio mediterraneo – *Lonicera implexa*

Salsapariglia nostra – *Smilax aspera*

Oleandro – *Nerium oleander*

Pungitopo – *Ruscus aculeatus*

Articolo 19 – Salvaguardia delle sponde dei fossi e dei corsi d'acqua

1. È vietato incendiare, o diserbare chimicamente, le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, dei torrenti e delle aree incolte in genere allo scopo di eliminare l'erba, resti di coltivazione e le canne.
2. Nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua in fregio alle strade o di condotte sottostanti i passi carrai privati è fatto obbligo ai proprietari, agli affittuari, ai frontisti e a tutti coloro che hanno un diritto reale di mantenerli puliti e sfalciati da entrambi i versanti, di provvedere alle opere strettamente necessarie per mantenere l'efficienza idraulica atta a garantire il regolare deflusso delle acque.
3. La sanzione per l'inottemperanza a quanto previsto al precedente comma 2 deve riportare l'obbligo dei soggetti tenuti ad effettuare le opere e i lavori di pulizia e di ripristino idraulico, entro 5 giorni dalla notifica, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque.
4. Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione comunale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. In caso di pericolo per le persone o per le cose, l'Amministrazione comunale procede immediatamente ad eseguire i lavori necessari, provvedendo al recupero delle spese sostenute.

Articolo 20 – Sfalcio terreni

1. È fatto obbligo ai proprietari, agli affittuari, ai frontisti e a tutti coloro che hanno un diritto reale sui terreni circostanti gli abitati, gli edifici e nei terreni in cui la coltura agraria risulti abbandonata o in fermo agronomico, di mantenerli puliti e sfalciati per una distanza di almeno 25 metri dal fabbricato più vicino.
2. È fatto obbligo ai proprietari, agli affittuari ed a tutti coloro che hanno un diritto reale sui terreni circostanti terreni coltivati, di mantenerli puliti e sfalciati per una distanza di almeno 10 metri se il terreno è destinato a produzione floricola e di 20 metri se il terreno è destinato a produzione "alimentare" (ortaggi, frutta, olivi, fiori edibili).
3. La sanzione per la violazione della disposizione di cui ai precedenti commi comporta altresì l'obbligo dei soggetti tenuti ad effettuare le opere e i lavori di

pulizia e sfalcatura, entro 20 giorni dalla notifica della stessa. In caso di mancata ottemperanza, l'Amministrazione comunale provvede direttamente o tramite terzi all'uopo incaricati, recuperando coattivamente le somme anticipate.

TITOLO V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 21 – Obblighi dei frontisti

1. I frontisti hanno l'obbligo di provvedere ad eseguire le seguenti opere sulla loro proprietà:
 - a. taglio dei rami pericolanti che si protendono oltre il ciglio stradale,
 - b. contenimento dei rami che si protendono oltre il ciglio stradale arrecando pericolo per la circolazione stradale e pedonale,
 - c. contenimento delle siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade ai fini della viabilità,
 - d. pulizia della strada dalla caduta di eventuali "frutti pendenti" o di altro che possa arrecare pericolo, se provenienti dal verde insistente sulla loro proprietà.
2. Sono ammesse sporgenze di rami con altezza superiore ai m. 2,70, al di sopra del marciapiede e di m. 5,50 se sporgono sopra la carreggiata. Gli stessi non possono comunque toccare fili della pubblica illuminazione o dell'alta tensione o sporgere fino a balconi o finestre di edifici limitrofi.
3. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
4. Per l'inottemperanza a quanto previsto ai precedenti commi, trovano applicazione le sanzioni previste dall'articolo 29 del Codice della Strada.
5. I frontisti hanno comunque l'obbligo di mantenere pulita la propria proprietà in modo da non intralciare con la vegetazione aree pubbliche e/o manufatti di uso pubblico e in modo da non impedirne il loro corretto utilizzo.

Articolo 22 – Fioriere o altri oggetti di arredo urbano

1. Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, i proprietari degli edifici, i locatari e tutti coloro che hanno diritto di esporre fioriere o altri oggetti di arredo urbano verde o destinati originariamente a contenere verde sulla pubblica via, su aree di pubblico passaggio, su portici e marciapiedi, o che comunque sono visibili da area pubblica, sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle fioriere o degli oggetti di arredo urbano.
2. Le fioriere e gli altri oggetti di arredo urbano contenenti verde o destinati originariamente a contenere verde devono essere rimossi e sostituiti con altri oggetti di arredo urbano quando:
 - a. non contengano più verde all'interno,
 - b. contengano rifiuti,

- c. il verde presente all'interno sia seccato o palesemente privo di manutenzione.

TITOLO VI

VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 23 – Vigilanza

1. L'attività di vigilanza, relativamente all'applicazione del presente Regolamento, è affidata al Corpo di Polizia Locale.
2. Le infrazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate anche dagli agenti e dagli ufficiali di polizia giudiziaria e dai dipendenti comunali, appartenenti alla categoria C o D, individuati dal Sindaco con espresso provvedimento.
3. Gli addetti alla vigilanza possono effettuare le verifiche necessarie su eventuali cause non naturali della morte delle alberature poste su area pubblica o privata al fine di verificare eventuali violazioni al presente Regolamento.

Articolo 24 – Sanzioni

Previo controllo da parte dei competenti organismi comunali e da quelli preposti alla vigilanza, per eventuali inottemperanze al presente Regolamento verranno applicate le seguenti sanzioni, in Euro:

DESCRIZIONE	Sanzione Min./Max	Pagamento in misura ridotta ex art. 16 L. 689/81
Interventi su alberature pubbliche – tutelati a prescindere dimensioni tronco – vietato ogni intervento non autorizzato	300,00/498,00 + sostituzione	166,00
Capitozzatura (art. 6, c. 3)	300,00/498,00 + obbligo sostitu- zione per ogni esemplare	166,00
Abbattimento senza n.o. (art. 11, c. 1), per ciascun esemplare	1000,00/2000,00 + obbligo sostitu- zione	666,00
Abbattimento senza n.o. per attività edilizia, per ciascun esemplare (art. 11 u. comma)	1.000,00/2000,00 + obbligo ripristi- no, obbligo sospen-dere o cessare atti-vità	666,00
Interventi obbligatori e di manutenzione (art. 15, c. 1)		

lett. a) b) c) e g)	25,00/200,00	66,00
lett. f)	150,00/360,00	120,00
lett. d) ed e)	180,00/390,00	130,00
Salvaguardia fitopatologia (art. 16)		
Mancata segnalazione malattie	25,00/200,00	66,00
Mancato intervento contro processionaria	150,00/360,00	120,00
Omesso smaltimento indicato	130,00/330,00	110,00
Controllo punteruolo rosso	130,00/330,00	110,00
Salvaguardia sponde, fossi e corsi d'acqua (art. 20) (fermo art. 20 c. 4)	150,00/360,00	120,00
Sfalcio terreni (art. 21)	200,00/450,00	150,00
Obblighi frontisti (art. 22)	130,00/330,00	110,00
Fioriere o altri oggetti di arredo (art. 23)		
Mancata pulizia o manutenzione	150,00/360,00	120,00
Mancata rimozione/sostituzione	180,00/390,00	130,00